

Dossier

Bevande

Novità in etichetta,
recenti e future



Stefano Senatore

**Bevande spiritose.
Il nuovo quadro normativo**

34

Cristina La Corte

**Vino in etichetta.
Cosa cambierà a fine 2023**

44

Bevande spiritose Il nuovo quadro normativo

Una panoramica sulle norme verticali di etichettatura

di Stefano Senatore

Avvocato

34

Un'analisi delle regole sull'etichettatura delle bevande spiritose, attraverso la tutela delle denominazioni legali e delle indicazioni geografiche, i termini composti, le allusioni, le miscele e le bevande assemblate

Le "bevande spiritose" rappresentano un ampio e variegato gruppo di bevande alcoliche, accomunate – secondo la definizione normativa riportata nell'articolo 2 del regolamento (UE) 2019/787¹ – dai seguenti requisiti:

- sono destinate al consumo umano;
- possiedono caratteristiche organolettiche particolari;
- possiedono un titolo alcolometrico minimo di 15% vol. (con l'eccezione del "liquore a base di uova", il cui grado alcolico minimo è pari a 14% vol.);
- sono ottenute dalla distillazione di prodotti fermentati (ad esempio, il whisky), dalla macerazione di vegetali in alcole etilico di origine agricola, in distillati di origine agricola e/o in bevande spiritose (ad esempio, alcune bevande spiritose all'anice) oppure dall'aggiunta di alimenti, prodotti agricoli, additivi, aromi e/o enzimi ad alcole etilico di origine agricola, a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose (ad esempio, il liquore al caffè); si considerano, inoltre, bevande spiritose quelle ricavate addizionando una delle bevande spiritose precedenti con altre

¹ Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) 110/2008.

bevande spiritose, con alcole etilico di origine agricola, con distillati di origine agricola e/o con altri prodotti alimentari (si pensi ad una miscela di rum e gin).

La presentazione e l'etichettatura di tali prodotti seguono – in linea di principio – quanto previsto dal regolamento (UE) 1169/2011 e dalle altre fonti normative “orizzontali” sulle informazioni ai consumatori. Le regole generali vengono, tuttavia, in parte integrate e derogate dalle norme speciali stabilite per il settore delle bevande spiritose, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2019/787 già in precedenza citato.

Ne risulta un quadro normativo piuttosto articolato e complesso, che si cercherà di illustrare sinteticamente nel prosieguo dell'articolo.

Le indicazioni obbligatorie e le principali deroghe alle regole generali

Le informazioni da riportare obbligatoriamente nell'etichetta delle bevande spiritose sono, sostanzialmente, quelle individuate dalla normativa orizzontale e, nello specifico, dall'articolo 9 del regolamento (UE) 1169/2011 e da alcune ulteriori disposizioni che verranno di seguito citate.

L'elenco delle informazioni obbligatorie ricomprende, in particolare:

- la denominazione dell'alimento;
- gli ingredienti e coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze, di cui all' allegato II del medesimo regolamento, fatta salva l'esenzione dall'obbligo informativo per

i cereali contenenti glutine, il siero di latte e la frutta a guscio quando siano usati nella fabbricazione dei distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola);

- la quantità degli ingredienti o delle categorie di ingredienti evidenziati o caratterizzanti, nei casi previsti dall'articolo 22 del regolamento (UE) 1169/2011;
- la quantità netta dell'alimento;
- le condizioni particolari di conservazione, per gli alimenti che le richiedono;
- il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti;
- il Paese d'origine o il luogo di provenienza, nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore;
- il titolo alcolometrico volumico effettivo;
- l'indicazione del lotto di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 231/2017;
- la sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 145/2017;
- l'etichettatura ambientale degli imballaggi, a far data dal 1° gennaio 2023, in forza dell'articolo 219, comma 5 del decreto legislativo 152/2006.

In aggiunta a tali informazioni, devono essere indicati anche gli estremi della licenza fiscale della ditta fabbricante o di chi ha effettuato il condizionamento, come richiesto dall'articolo 31 del decreto legislativo 504/1995 (Testo Unico Accise) per tutti i prodotti riconducibili alla nozione fiscale di “alcole etilico”².

Diversamente dalla generalità dei prodotti alimentari, invece, non risulta necessaria la fornitura delle seguenti indicazioni:

² Ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 504/1995, «per alcole etilico si intendono:

- a) tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
- b) i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
- c) le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione».

- l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale, in ragione dell'esenzione prevista dall'articolo 16 del regolamento (UE) 1169/2011³;
- il termine minimo di conservazione, ai sensi dell'allegato X del medesimo regolamento⁴;
- le condizioni d'impiego e le istruzioni per l'uso, tendenzialmente non necessarie in ragione delle caratteristiche dei prodotti in esame;
- il Paese di origine o luogo di provenienza dell'ingrediente primario, la cui obbligatorietà viene espressamente esclusa dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/787.

Le denominazioni legali delle bevande spiritose

Nel settore delle bevande spiritose, la "denominazione dell'alimento" prevista dal regolamento (UE) 1169/2011 è regolata da specifiche norme verticali, che identificano nel dettaglio le "denominazioni legali" da adottare⁵.

L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787, al riguardo, precisa infatti che, qualora un prodotto sia riconducibile ad una delle categorie di bevande spiritose definite nell'allegato

I (il cui elenco è qui riportato nella *Tabella 1*), la sua denominazione dovrà corrispondere:

- al nome della categoria di appartenenza (ad esempio, la bevanda spiritosa che possieda i requisiti previsti per la categoria "acquavite di vinaccia" dovrà assumere tale dicitura come denominazione);
- oppure alla diversa denominazione legale che sia, eventualmente, prevista dalle regole della categoria di appartenenza ("acquavite di pera" e "Williams", ad esempio, sono due delle denominazioni individuate nell'ambito della categoria "acquaviti di frutta"⁶).

Peraltro, qualora una bevanda spiritosa soddisfi i requisiti di più di una categoria, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, potrà essere liberamente scelta una (o più) delle denominazioni legali previste per tali categorie (esemplificativamente, un prodotto che soddisfi sia i requisiti della categoria "gin" che quelli della "bevanda spiritosa al ginepro" potrà essere commercializzato con il nome di una qualunque delle due categorie).

Resta ferma, in ogni caso, per i prodotti che beneficiano di un'indicazione geografica (di

³ L'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce, infatti, che le «indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l) (rispettivamente, l'elenco degli ingredienti e la dichiarazione nutrizionale), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume».

⁴ Secondo l'allegato X, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 1169/2011, «l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi: [...] delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume».

⁵ L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) 1169/2011, stabilisce che «la denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale». Si ricorda che per "denominazione legale" deve intendersi «la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività» (articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1169/2011).

⁶ In particolare, una bevanda spiritosa riconducibile alle "acquaviti di frutta", conformemente alle regole di tale categoria (definite dal punto 9 dell'allegato I), dovrà recare la denominazione "acquavite di [...]" completata dal nome del frutto, della bacca o dell'ortaggio oppure, ove siano stati utilizzati due o più tipi di frutti, bacche o ortaggi, una delle seguenti denominazioni generiche, a seconda del caso: "acquavite di frutta", "acquavite di ortaggi" o "acquavite di frutta e di ortaggi". Lo stesso punto 9 prevede, peraltro, una serie di denominazioni alternative, tra cui "kirsch", "prugne" e "Williams".

⁷ Le "indicazioni geografiche" sono definite dall'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/787 come «un'indicazione che permette di identificare una bevanda spiritosa come originaria del territorio di un Paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica». Le indicazioni geografiche protette a norma di tale regolamento, secondo il suo articolo 21, paragrafo 1, «possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializzi una bevanda spiritosa prodotta conformemente al corrispondente disciplinare».

Tabella 1*

Categorie di bevande spiritose			
1.	Rum	23.	Bevanda spiritosa al carvi o <i>Kümmel</i>
2.	<i>Whisky</i> o <i>Whiskey</i>	24.	<i>Akvavit</i> o <i>aquavit</i>
3.	Acquavite di cereali	25.	Bevanda spiritosa all'anice
4.	Acquavite di vino	26.	<i>Pastis</i>
5.	<i>Brandy</i> o <i>Weinbrand</i>	27.	<i>Pastis de Marseille</i>
6.	Acquavite di vinaccia o Marc	28.	<i>Anis</i> o <i>Janeževac</i>
7.	Acquavite di residui di frutta	29.	<i>Anis</i> distillato
8.	Acquavite di uve secche o <i>Raisin brandy</i>	30.	Bevanda spiritosa di gusto amaro o Bitter
9.	Acquavite di frutta	31.	Vodka aromatizzata
10.	Acquavite di sidro di mele, Acquavite di sidro di pere e Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere	32.	Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole o Pacharán
11.	Acquavite di miele	33.	Liquore
12.	<i>Hefebrand</i> o Acquavite di fecce	34.	Crema di (completata dal nome del frutto o di altra materia prima utilizzata)
13.	Acquavite di birra	35.	<i>Sloe gin</i>
14.	<i>Topinambur</i> o Acquavite di elianto	36.	<i>Sambuca</i>
15.	Vodka	37.	<i>Maraschino, marrasquino o maraskino</i>
16.	Acquavite di (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio) ottenuta dalla macerazione e distillazione	38.	<i>Nocino</i> o <i>Orehovec</i>
17.	Geist (accompagnato dal nome del frutto o della materia prima impiegata)	39.	Liquore a base di uova o <i>Advocaat</i> o <i>Avocat</i> o <i>Advokat</i>
18.	Genziana	40.	Liquore all'uovo
19.	Bevanda spiritosa al ginepro	41.	<i>Mistrà</i>
20.	<i>Gin</i>	42.	<i>Väkevä glögi</i> o <i>Spritglögg</i>
21.	<i>Gin</i> distillato	43.	<i>Berenburg</i> o <i>Beerenburg</i>
22.	<i>London gin</i>	44.	Nettare di miele o di idromele

* Allegato I al regolamento (UE) 2019/787

seguito, anche "IG") protetta dal regolamento (UE) 2019/787⁷, la possibilità di riportare in etichetta il nome di tale IG sia in aggiunta alla denominazione legale, sia eventualmente in sostituzione di quest'ultima.

Dunque, a titolo esemplificativo, una bevanda spiritosa appartenente alla categoria "acquavite di vinaccia" e, al contempo, rispondente ai requisiti dell'IG "grappa", potrà omettere dall'etichetta il nome della categoria utilizzando, in sua sostituzione, il nome dell'IG "grappa".

Da ultimo si evidenzia che, se una bevanda

spiritosa non soddisfa i requisiti di alcuna delle categorie elencate nell'allegato I, la sua denominazione legale dovrà corrispondere al termine generico "bevanda spiritosa".

Le informazioni volontarie e la protezione delle denominazioni legali e delle indicazioni geografiche

Anche in relazione alle informazioni volontarie, le regole orizzontali stabilite dal regolamento (UE)

1169/2011⁸, riferite a tutti gli alimenti, nel settore delle bevande spiritose sono completate dalle norme speciali contenute nel regolamento (UE) 2019/787.

Particolare importanza assumono, al riguardo, le limitazioni all'uso dei nomi delle IG e delle categorie delle bevande spiritose derivanti dall'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento, secondo il quale:

- le denominazioni legali relative a una delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I del regolamento non possono essere impiegate nella designazione, presentazione ed etichettatura di qualsiasi bevanda (quindi, sia di bevande spiritose, sia di altre bevande, alcoliche o meno) che non soddisfi i requisiti della pertinente categoria (si pensi, indicativamente, all'uso di una dicitura come "gin non alcolico" per un prodotto che, non contenendo alcol, non può possedere i requisiti della categoria "gin");
- analogamente, le IG protette dal regolamento non sono utilizzabili nella designazione, presentazione ed etichettatura di qualsiasi bevanda che non risponda ai requisiti del disciplinare di tale IG (si consideri, a titolo di esempio, una denominazione quale "bevanda aromatizzata al Cognac").

Viene inoltre precisato che entrambi i divieti si applicano anche nei casi in cui le denominazioni legali o le IG siano utilizzate insieme a espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "fatto", "gusto" o altri termini simili (ad esempio, "bevanda tipo whisky").

Le uniche eccezioni alle riserve d'uso di cui sopra sono contemplate dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento, che ammettono il riferimento alle denominazioni legali delle categorie e alle IG nell'ambito dei "termini composti", delle "allusioni" e degli elenchi degli ingredienti per le miscele e le bevande assemblate.

Ciascuna delle predette deroghe è accompagnata

da una disciplina piuttosto dettagliata, che si cercherà di riassumere brevemente per i profili strettamente attinenti all'etichettatura delle bevande spiritose (soprassedendo, quindi, dalle regole riferite all'etichettatura degli altri prodotti alimentari).

Termini composti

I termini composti rappresentano lo strumento con il quale è possibile descrivere una bevanda alcolica ottenuta dalla combinazione dei seguenti prodotti:

- da un lato, una bevanda spiritosa appartenente a una delle categorie dell'allegato I o a un'IG;
- d'altro lato, uno o più ingredienti alimentari, diversi da quelli consentiti per la categoria o l'IG di tale bevanda spiritosa (ad esempio, succhi di frutta, erbe, spezie, zucchero, prodotti lattiero-caseari).

In conseguenza dell'aggiunta degli altri ingredienti alimentari non ammessi per la categoria o IG, la bevanda alcolica risultante – secondo la regola generale illustrata precedentemente – non potrebbe più fregiarsi della denominazione legale della categoria o del nome dell'IG di partenza (non rispondendo più ai relativi requisiti).

Ciò nonostante, sussistendo le condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento, tali nomi potranno, comunque, essere riportati in etichetta all'interno di un "termine composto", che l'articolo 3, punto 2), definisce, per l'appunto, come la combinazione di una denominazione legale o dell'IG di una bevanda spiritosa da cui proviene tutto l'alcol del prodotto finale, con uno o più dei seguenti elementi:

- il nome di uno o più prodotti alimentari diversi dalla bevanda alcolica e dai prodotti alimentari utilizzati per la produzione di tale bevanda spiritosa, conformemente all'allegato I, o aggettivi

⁸ Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1169/2011, secondo il quale «Le informazioni sugli alimenti fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
a) non inducono in errore il consumatore, come descritto all'articolo 7;
b) non sono ambigue né confuse per il consumatore; e
c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti».

Tabella 2*

Condizioni d'uso dei termini composti	
a)	L'alcole utilizzato nella preparazione della bevanda alcolica in questione proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa cui fa riferimento il termine composto, ad eccezione dell'alcole che può essere contenuto in aromi, coloranti o altri ingredienti autorizzati utilizzati per la produzione di tale bevanda alcolica.
b)	La bevanda spiritosa non è stata diluita solo con laggiunta di acqua di modo che il suo titolo alcolometrico sia al di sotto del valore minimo previsto dalla categoria pertinente di bevande spiritose elencate nell'allegato I.
Regole di etichettatura dei termini composti	
a)	Figurano in caratteri uniformi dello stesso tipo, dimensione e colore.
b)	Non sono interrotti da alcun elemento di testo o immagine che non faccia parte di essi.
c)	Non appaiono in caratteri di dimensioni maggiori rispetto a quelli utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica.
d)	Nei casi in cui la bevanda alcolica è una bevanda spiritosa, sono sempre accompagnati dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo del termine composto, a meno che la denominazione legale non sia sostituita da un termine composto conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, lettera b).

* Articolo 11 del regolamento (UE) 2019/787

derivanti da tali nomi (è tuttavia vietato l'uso dei termini "alcole", "spiritoso", "bevanda", "bevanda spiritosa" e "acqua");

- il termine "liquore" o "crema" (peraltro, i termini composti che contengono i termini "liquore" o "crema" possono essere utilizzati anche in sostituzione della denominazione legale del prodotto finito).

Esempi di termini composti – tratti dal documento di orientamento 2022/C 78/03 adottato dalla Commissione⁹ – sono "Scotch whisky con miele", "gin e tonic", nonché "crema di whisky".

Le condizioni d'uso del termine composto ed i requisiti di etichettatura per la sua indicazione sono riportati nella *Tabella 2*.

Allusioni

Le allusioni, secondo la definizione dell'articolo 3, punto 3), del regolamento, consistono in



©www.shutterstock.com

⁹ Comunicazione della Commissione 2022/C 78/03, recante orientamenti per l'attuazione di talune disposizioni in materia di etichettatura di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche e che abroga il regolamento (CE) 110/2008.

un «riferimento diretto o indiretto a una o più denominazioni legali previste nelle categorie di bevande spiritose che figurano nell'allegato I, o a una o più indicazioni geografiche di bevande spiritose, diverso dal riferimento nell'ambito di un

termine composto o di un elenco di ingredienti di cui all'articolo 13».

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento, esse possono essere impiegate nei seguenti casi:

Tabella 3*

Condizioni d'uso delle allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa appartenente a una delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (liquori)	
a)	L'alcol aggiunto provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.
b)	La proporzione di ciascun ingrediente alcolico sia indicata almeno una volta nello stesso campo visivo dell'allusione, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro del prodotto finale.
c)	Il termine "cream" (in inglese) non compaia nella denominazione legale di una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I o nella denominazione legale della bevanda spiritosa o delle bevande spiritose cui fa riferimento l'allusione.
Condizioni d'uso delle allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I, per indicare la categoria o l'IG della bevanda spiritosa utilizzata come base alcolica	
a)	La bevanda spiritosa cui si riferisce l'allusione sia stata utilizzata come unica base alcolica per la produzione della bevanda spiritosa finale, che soddisfa i requisiti di una delle categorie di bevande spiritose di cui all'allegato I.
b)	La bevanda spiritosa cui si riferisce l'allusione non sia stata combinata con prodotti alimentari diversi dai prodotti alimentari utilizzati per la sua produzione o per la produzione della bevanda spiritosa finale conformemente all'allegato I o al relativo disciplinare.
c)	La bevanda spiritosa cui si riferisce l'allusione non sia stata diluita mediante aggiunta di acqua cosicché il suo titolo alcolometrico sia inferiore al titolo alcolometrico minimo previsto per la categoria di bevande spiritose di cui all'allegato I o dal disciplinare dell'indicazione geografica cui appartiene la bevanda spiritosa cui fa riferimento l'allusione.
Condizioni d'uso delle allusioni nella designazione, nella presentazione e nell'etichettatura di una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I, per indicare la categoria o l'IG della bevanda spiritosa che aveva originariamente soggiornato nel fusto di legno utilizzato per la maturazione del prodotto	
a)	Per le categorie di bevande spiritose o indicazioni geografiche per le quali è vietata l'aggiunta di alcole diluito o non diluito, il fusto di legno sia stato svuotato dei suoi contenuti precedenti.
b)	L'allusione sia fatta nell'ambito della descrizione del fusto utilizzato per maturare la bevanda spiritosa risultante.
c)	L'allusione appaia meno evidente della denominazione legale della bevanda spiritosa o di qualsiasi termine composto utilizzato.
d)	L'allusione figuri in caratteri di dimensioni non superiori alle dimensioni dei caratteri utilizzati per la denominazione legale della bevanda spiritosa o per qualsiasi termine composto utilizzato.
Regole di etichettatura delle allusioni	
a)	Non figurano sulla stessa riga della denominazione della bevanda alcolica.
b)	Figurano in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione della bevanda alcolica e, qualora siano utilizzati termini composti, in caratteri di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per tali termini composti.
c)	Sono sempre accompagnate dalla denominazione legale della bevanda spiritosa, che figura nello stesso campo visivo dell'allusione.

* Articolo 12 del regolamento (UE) 2019/787

- in relazione alle bevande spiritose appartenenti alle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (ossia, i liquori), in deroga alla disciplina delle "miscele"¹⁰, per indicare che al prodotto è stata aggiunta una bevanda spiritosa appartenente a una diversa categoria o recante un'IG (ad esempio, "liquore al cioccolato con una piccola aggiunta di gin");
- in relazione a una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I (ossia, le bevande spiritose diverse dai liquori), per indicare la categoria o l'IG della bevanda spiritosa utilizzata come unica base alcolica per realizzare il prodotto (esemplificativamente, l'allusione "ottenuta da Cognac" riportata sull'etichetta di un'acquavite di vino che sia stata ottenuta affinando un Cognac in fusti che abbiano precedentemente contenuto Bourbon Whiskey);
- in relazione ad una bevanda spiritosa che non soddisfa i requisiti delle categorie da 33 a 40 dell'allegato I, per indicare la categoria o l'IG della bevanda spiritosa che aveva originariamente soggiornato nel fusto di legno utilizzato per la maturazione del prodotto (esemplificativamente, la dicitura "maturato in botti di Cognac" riportata sull'etichetta di un Whisky).

Le condizioni d'uso ed i requisiti di etichettatura per le allusioni sono riportate nella *Tabella 3*.

Miscele

A norma dell'articolo 3, punti 9) e 10), del regolamento, con il termine "miscele" si intende la bevanda spiritosa ottenuta combinando, da un lato, una bevanda spiritosa appartenente ad una delle categorie dell'allegato I o ad un'IG e, d'altro lato, uno o più dei seguenti prodotti:

- altre bevande spiritose che non appartengono alla stessa categoria di bevande spiritose;

- distillati di origine agricola;
- alcole etilico di origine agricola.

Una miscela potrebbe essere quindi realizzata, tra l'altro:

- combinando una bevanda spiritosa con IG Scotch Whisky, una bevanda spiritosa della categoria "acquavite di cereali" e dell'alcole etilico di origine agricola e ottenendo, così, una bevanda spiritosa non rispondente ad alcuna categoria dell'allegato I;
- oppure, combinando una bevanda spiritosa con IG Cognac con una della categoria "liquore di arancia" e ottenendo, così, una bevanda rispondente ai requisiti della categoria "liquore".

Per quanto qui rileva, l'articolo 13, paragrafi 3 e 4, del regolamento permette di indicare nell'etichetta della miscela la denominazione legale o l'Indicazione geografica delle bevande spiritose utilizzate nella produzione, purché esse figurino



41

¹⁰ La combinazione di un liquore con una diversa bevanda spiritosa rappresenterebbe una "miscele", per la quale l'articolo 13, paragrafo 4 consente il riferimento alle denominazioni delle categorie e alle IG solo nell'elenco degli ingredienti alcolici; le norme sulle allusioni, in deroga alla predetta disciplina, permette invece il riferimento a tali denominazioni legali e IG ovunque nell'etichetta, purché nello stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto.

Tabella 4*

Condizioni per l'indicazione delle denominazioni legali relative alle categorie dell'allegato I o delle IG nell'elenco degli ingredienti alcolici delle miscele	
a)	L'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno dai termini "miscela", "miscelato" o " bevanda spiritosa miscelata". Tali diciture non sono, tuttavia, richieste nel caso in cui la miscela appartenga ad una delle categorie dell'allegato I (ad esempio, qualora la miscela risponda ai requisiti della categoria "liquore").
b)	Sia l'elenco degli ingredienti alcolici sia il termine che lo accompagna figurano nello stesso campo visivo della denominazione legale della miscela, in caratteri uniformi dello stesso tipo e colore e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.
c)	La proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

* Articolo 13, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/787

esclusivamente all'interno di un elenco degli ingredienti alcolici e sempre che vengano rispettati gli ulteriori requisiti qui riportati nella Tabella 4.

bevanda spiritosa appartenente a una delle categorie dell'allegato I, che sia realizzata combinando due o più bevande spiritose della stessa categoria, distinguibili tra loro solo per differenze di composizione dovute a uno o più dei seguenti fattori:

- metodo di produzione (ad esempio, assemblaggio di whisky "single malt" e "single grain");
- apparecchiature di distillazione impiegate (ad



Tabella 5*

Condizioni per l'indicazione delle denominazioni legali relative alle categorie dell'allegato I o delle IG nell'elenco degli ingredienti alcolici delle bevande assemblate, qualora ottenute da bevande spiritose appartenenti a diverse IG appartenenti sono in parte ad IG	
a)	L'elenco degli ingredienti alcolici è riportato in caratteri uniformi, dello stesso tipo e colore, e di dimensioni non superiori alla metà della dimensione dei caratteri utilizzati per la denominazione legale.
b)	L'elenco degli ingredienti è riportato almeno una volta nello stesso campo visivo della denominazione legale della bevanda assemblata.
c)	L'elenco degli ingredienti alcolici è accompagnato almeno da uno dei termini "bevanda assemblata", "assemblaggio" o "assemblato".
d)	La proporzione di ciascun ingrediente alcolico figurante nell'elenco degli ingredienti alcolici è espressa almeno una volta in percentuale, secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della bevanda assemblata.

* Articolo 13, paragrafo 3-bis, del regolamento (UE) 2019/787

- esempio, assemblaggio di acquaviti di vinacce distillate con alambicco continuo e discontinuo);
- periodo di maturazione o di invecchiamento (ad esempio, assemblaggio di whisky di annate diverse);
 - zona geografica di produzione (ad esempio, assemblaggio di due acquaviti di vino provenienti da diverse aree della Francia).

Ai fini dell'etichettatura di tali prodotti, una specifica disciplina viene posta, con l'articolo 13, paragrafo 3-bis, per l'ipotesi in cui la bevanda assemblata sia ottenuta combinando bevande

spiritose recanti diverse Indicazioni geografiche (esemplificativamente, una IG Cognac con una IG Armagnac) oppure combinando bevande spiritose recanti Indicazioni geografiche con altre bevande spiritose non appartenenti a nessuna IG (per esempio, una IG Cognac con una generica acquavite di vino).

In tal caso, infatti, si prevede che la suddetta bevanda assemblata possa fare riferimento alle denominazioni legali delle categorie o alle IG corrispondenti alle bevande che sono state combinate ma, esclusivamente, all'interno di un elenco di tutti gli ingredienti alcolici e nel rispetto delle condizioni indicate nella Tabella 5.



Vino in etichetta

Cosa cambierà a fine 2023

Le novità introdotte dal regolamento (UE) 2021/2117

di Cristina La Corte

Avvocato

**Il regolamento modifica
il cosiddetto "Unico O.C.M.",
stabilendo l'obbligatorietà
della dichiarazione
nutrizionale e dell'elenco
ingredienti, a partire
dall'8 dicembre 2023**

I regolamento (UE) 1169/2011 in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori, all'articolo 16/4, dispone che, «fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) (elenco ingredienti, n.d.r.) e l) (dichiarazione nutrizionale, n.d.r.), non sono obbligatorie per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume».

Dichiarazione nutrizionale

L'articolo 30/4 del citato regolamento, che disciplina il contenuto della dichiarazione nutrizionale

obbligatoria, aggiunge che «quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 16, paragrafo 4, contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico».

Relativamente alla composizione del prodotto e agli ingredienti, legislativamente definiti come qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, rimane ferma la necessità di comunicare al consumatore la presenza di allergeni e, infatti, salvo rare eccezioni in cui il quantitativo sul prodotto finito non supera i 10 mg/litro, le etichette del vino recano l'inciso «contiene solfiti».

Come noto, le norme di etichettatura dei prodotti alimentari sono il frutto dell'applicazione combinata della disciplina trasversale di cui al citato regolamento (UE) 1169/2011 con quella, se esistente, verticale di settore, applicabile allo specifico comparto merceologico.

Con il regolamento (UE) 2021/2117, l'articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013 (il cosiddetto "Unico O.C.M."), recante l'elenco delle indicazioni che devono obbligatoriamente figurare sull'etichettatura dei vini, è modificato richiedendo altresì:

- la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 1169/2011 (articolo 119/1 lettera h); e
- l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1169/2011 (articolo 119/1 lettera i).

È inoltre previsto che, in deroga al paragrafo 1, lettera h), la dichiarazione nutrizionale, che deve figurare sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta, può essere limitata al valore energetico, eventualmente espresso mediante il simbolo "E" (energia).

In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante un'indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme

ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.

Elenco degli ingredienti

In deroga, l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In tali casi, si applicano i requisiti seguenti:

- a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
- b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e
- c) l'indicazione delle informazioni di cui all'arti-



©www.shutterstock.com

colo 9, paragrafo 1, lettera c) (allergeni, *n.d.r.*), del regolamento (UE) 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. L'indicazione di cui al primo comma, lettera c) (allergeni, *n.d.r.*), del presente paragrafo comprende la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) 1169/2011.

In sintesi, l'indicazione del valore energetico deve figurare direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, mentre per la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti è utilizzabile lo strumento della *e-label* in linea con

un processo generale di digitalizzazione delle informazioni, innovazione tecnologica e semplificazione.

Per la dichiarazione nutrizionale completa e la lista degli ingredienti si può utilizzare la *e-label*

Sul versante "allergeni", data l'incidenza diretta dell'informazione sulla salute del consumatore, verrà invece mantenuta l'impostazione "tradizionale",



che ne prevede la menzione direttamente sull'unità di vendita.

Prodotti vitivinicoli aromatizzati

Analoghe disposizioni sono previste per i prodotti vitivinicoli aromatizzati con l'inserimento di un inedito articolo 6 bis, rubricato "Dichiarazione nutrizionale ed elenco degli ingredienti", nell'ambito del regolamento (UE) 251/2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Ai sensi della nuova normativa:

«1. L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati commercializzati nell'Unione contiene le seguenti indicazioni obbligatorie:

- a) la dichiarazione nutrizionale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l), del regolamento (UE) 1169/2011; e
- b) l'elenco degli ingredienti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 1169/2011.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la dichiarazione nutrizionale sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso mediante il simbolo "E" per l'energia.

In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta a esso apposta.

Tale dichiarazione nutrizionale non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing e non vengono raccolti o tracciati dati degli utenti.

3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l'elenco degli ingredienti può essere fornito per via elettronica mediante indicazione sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta. In questo caso, si applicano le prescrizioni seguenti:

- a) non sono raccolti o tracciati dati degli utenti;
- b) l'elenco degli ingredienti non figura insieme ad altre informazioni inserite a fini commerciali o di marketing; e

c) l'indicazione delle informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 1169/2011 figura direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta a esso apposta.

Tale indicazione di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo, comprende la parola "contiene" seguita dal nome della sostanza o del prodotto che figura nell'allegato II del regolamento (UE) 1169/2011».

Le nuove disposizioni di etichettatura si applicheranno a decorrere dall'8 dicembre 2023.

Prodotti vitivinicoli sottoposti a trattamento di dealcolizzazione

Al fine di garantire che i consumatori siano informati della natura dei prodotti vitivinicoli dealcolizzati e che le norme sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli si applichino anche ai prodotti vitivinicoli dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, le modifiche all'articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013 hanno riguardato anche tale tipologia di prodotti, prevedendo in particolare che:

- «Per le categorie di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, quando tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione E, la designazione della categoria è accompagnata:
- dal termine "dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5% vol.; o
- dal termine "parzialmente dealcolizzato" se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5% vol. ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria che precede la dealcolizzazione».

Tuttavia, al fine di mantenere l'attuale livello di informazioni sulla conservazione minima richiesta per le bevande con contenuto di alcol inferiore al 10% in volume a norma del

regolamento (UE) 1169/2011 è stato ritenuto opportuno imporre che i prodotti che sono stati sottoposti a un trattamento di dealcolizzazione con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10% presentino, tra le indicazioni obbligatorie, l'indicazione del termine minimo di conservazione.

Conclusioni

Da un'analisi delle nuove disposizioni applicabili dalla fine del prossimo anno appare evidente che è in atto un processo di inclusione delle bevande alcoliche in una politica di massima trasparenza nei confronti del consumatore cominciando proprio dal settore vitivinicolo.

E, infatti, l'articolo 16 del regolamento (UE) 1169/2011 stabilisce che:

- «Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione stila una relazione sull'applicazione dell'articolo 18 e dell'articolo 30, paragrafo 1, ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se le bevande alcoliche debbano in futuro sottostare, in particolare, al requisito di fornire le informazioni relative al valore energetico, e precisare i motivi che giustifichino eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione. In tale contesto la Commissione valuta l'esigenza di proporre una definizione di "alcopops".
- La Commissione correderà tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce, se del caso, le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per tali prodotti».

Tale relazione è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 13 marzo 2017.

In sintesi, dopo aver esaminato il quadro giuridico unionale, internazionale e dei singoli Stati membri, la Commissione ha concluso affermando che «non ha individuato ragioni oggettive che giustificherebbero l'assenza di informazioni nutrizionali e sugli ingredienti delle bevande alcoliche o un trattamento differenziato per alcune bevande alcoliche». Pertanto, ha invitato «l'industria a rispondere alle



aspettative dei consumatori e a presentare entro un anno dall'adozione della presente relazione una proposta di autoregolamentazione riguardante l'intero settore delle bevande alcoliche».

**Non è da escludere
che in futuro
la stessa regolamentazione
venga estesa
ad altre categorie
di bevande alcoliche**

Qualora tale proposta non fosse ritenuta soddisfacente dalla Commissione stessa, questa procederebbe con l'avvio di una valutazione di impatto per esaminare opzioni normative e non normative, nonché l'impatto di tali diverse opzioni sul mercato interno, sui settori economici interessati, sulle esigenze dei consumatori e sul reale utilizzo delle informazioni, nonché infine sul commercio internazionale.

Non è pertanto da escludere che nel prossimo futuro la stessa regolamentazione venga estesa ad altre categorie di bevande alcoliche.